

RAFFRONTO

TRA IL TESTO VIGENTE E LA RICHIESTA REFERENDARIA DI ABROGAZIONE
RECATA NEL **SECONDO QUESITO** DELLA PPA 48/10[^].

<p>D.L. 12 settembre 2014, n. 133. (Art. 38.1-bis)</p> <p>Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.</p>	<p>Proposta di Provvedimento Amministrativo n.48/10[^], di iniziativa dei consiglieri regionali Cannizzaro, Sculco, Giudiceandrea, Romeo, Nicolò, Greco e Arruzzolo recante:</p> <p>"Referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa popolare", degli articoli 38, commi 1, 1 bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dall'art. 57, comma 3 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'art. 1, comma 8 bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83 ".</p> <p>[Abrogazione prevista secondo il testo del quesito n. 2]</p>
<p>Art. 38</p> <p>Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali</p>	<p>Art. 38</p> <p>Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>